

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO:

ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267- ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO-BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				12	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Pietrosanto Carlo** nella sua qualità di **Vice Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 8 dell'ordine del giorno

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Marrocco Marta 2. Trani Bruno 3. Izzi Paola**;

Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, De Filippis Alessandra**;

Illustra l'argomento il Sindaco

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 193 del TUEL che recita:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

VISTO l'art. 194 del TUEL che recita:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

VISTI i commi 4 e 6 dell'art. 153 del TUEL che recitano:

"4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta."

VISTO il Documento Unico di Programmazione - DUP 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2019 ;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Rendiconto della Gestione 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2019

DATO ATTO che con nota prot. 4331 del 02/07/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 119/2018 in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati;

DATO ATTO che, in occasione del Rendiconto 2018, per tali quote si era opportunamente proceduto alla cancellazione dei corrispondenti accertamenti a residuo in entrata, riducendo pertanto l'avanzo disponibile e neutralizzando di fatto l'operazione di annullamento compiuta dal D.L. 119/2018, non necessitando, pertanto, in questa sede, attivare ulteriori misure a tutela degli equilibri di bilancio relativi ai residui;

CONSIDERATO inoltre che, dalla ricognizione operata dai responsabili dei servizi dell'Ente, i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario e che pertanto non è richiesta l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica;

CONSIDERATO inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui;

DATO ATTO che attualmente non sussistono ulteriori debiti fuori Bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, oltre quello oggetto di riconoscimento con separato atto in data odierna, come risulta da dichiarazioni rese dai responsabili di area e di settore, conservate agli atti;

ATTESA la competenza consiliare a mente dell'art. 193 del TUEL;

VISTO il TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere dell'Organo di revisione, Verbale n. 16 del 25/07/2019, acquisito al Protocollo dell'Ente in data 26/07/2019 n. 4975;

Con la seguente votazione:

Presenti : 12 Votanti :12 Favorevoli:8 Contrari: 4 Astenuti:0 ;

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio, come dettagliato nella relazione dei responsabili dei servizi dell'Ente, da cui è emerso quanto segue:

- non sussistono ulteriori debiti fuori bilancio da ripianare oltre quello di cui all'art. 194, comm1, lett. a) oggetto di riconoscimento con separato atto e finanziati con apposito stanziamento iscritto in Bilancio ;
- gli stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati tenuti sotto costante controllo, operando le correzioni rese indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo e delle segnalazioni dei responsabili dei settori, correzioni che si sono concretizzate dal punto di vista contabile-amministrativo in variazioni di bilancio, adottate nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs n.267/2000 ;
- la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire: un'adeguata liquidità volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- non sussistono, al momento, situazioni che possono generare squilibrio nella gestione dei residui, pertanto si dà atto della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di bilancio e nell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto di Gestione 2018.
- l'attività dell'ente risulta in linea con la programmazione approvata in sede di bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
- risulta assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

2) **DI TRASMETTERE** copia della presente, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria;

3) **DI DARE ATTO** che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale;

4) **DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, come previsto al comma 2 dell'art. 193 del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e medesima votazione

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to PIETROSANTO CARLO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30/07/2019



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 636 dal **13 AGO. 2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **13 AGO. 2019**

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 30/07/2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/07/2019

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/07/2019

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE